



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



Coordinamento Nazionale Giustizia

**Ministeri e
Polizia Penitenziaria**

Reperibilità 3928836510 - 3206889937

Coordinamento Nazionale: c/o Ministero della Giustizia Via Arenula, 70 – 00186 ROMA tel. 06/64760274 – telefax 06/68853024
sito internet: www.flpgiustizia.it e-mail: flpgiustizia@flp.it - flpmingiustizia@libero.it

Informativa n. 52

Roma, 13 marzo 2008

Si trasmette il notiziario n. 18 riguardante la norma che garantisce la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al momento in cui il lavoratore percepisce il primo assegno di pensione (art. 6 comma 2 bis del Decreto “Milleproroghe” varato, definitivamente, dal Parlamento alcuni giorni fa).

Il Coordinamento Nazionale FLP Giustizia
(Piero Piazza – Raimondo Castellana)



Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche



Dipartimento Politiche Previdenziali e Assistenziali

00187 ROMA – Via Piave 61
tel. 06/42000358 – 06/42010899
fax. 06/42010628

sito internet: www.flp.it Email: flp@flp.it

Segreteria Generale

Prot. n.0568 /FLP08

Roma, 10 Marzo 2008

NOTIZIARIO N° 18

Ai Coordinamenti Nazionali FLP
Alle OO.SS. federate alla FLP
Alle Strutture periferiche FLP
Ai Responsabili FLP
Ai Componenti delle RSU
LORO SEDI

PENSIONI VECCHIAIA : posto garantito fino all'apertura della finestra

A prosecuzione della circolare FLP n.05/08, si porta a conoscenza che, nel Decreto "Milleproroghe" varato definitivamente dal Parlamento alcuni giorni fa è stata inserita una norma, (articolo 6 comma 2 bis), che garantisce la prosecuzione del rapporto di lavoro fino al momento in cui il lavoratore percepisce il primo assegno di pensione.

Per i pensionati di vecchiaia non c'è più quindi il rischio di rimanere senza stipendio e senza pensione in attesa dell'apertura della finestra.

Si pone rimedio ad una evidente lacuna contenuta nella legge 24/12/2007 n. 247 sul Welfare. Detto provvedimento, infatti, nello stabilire che la pensione di vecchiaia non decorre più dal mese successivo al compimento dell'età (65 anni per gli uomini e 60 per le donne), ma in corrispondenza di determinate finestre, non aveva tenuto conto della Legge 108/90, che consente alle aziende di licenziare i lavoratori privati per raggiunti limiti di età, senza giusta causa e giustificato motivo.

Senza la sanatoria introdotta dal decreto "Milleproroghe" che impone il proseguimento del rapporto di lavoro fino all'apertura della finestra, c'era il rischio, che per un periodo dai tre ai cinque mesi i dipendenti pensionandi potessero trovarsi senza stipendio e senza pensione.

Comunque il problema non si pone per coloro che non sono soggetti al regime delle nuove finestre. E' il caso dei dipendenti che hanno deciso di restare in servizio fino al 65° anno di età, pur avendo maturato il diritto alla pensione di anzianità. Costoro, trovandosi in una situazione di "finestra aperta", hanno diritto alla pensione dal mese successivo alla presentazione della domanda.

Le stesse condizioni valgono anche per coloro che hanno raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia entro il 31 dicembre 2007. In questa situazione si trovano, ad esempio, molte donne che, dopo il compimento del 60° anno di età hanno deciso di continuare a lavorare.

Il Responsabile
Dipartimento Politiche Previdenziali ed Assistenziali FLP
(Pasquale Nardone)